



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo

documentazione antimafia e di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

In particolare, l'articolo 29 del citato decreto ha stabilito nuove disposizioni in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cc.dd. "white list", già istituite a livello nazionale dalla suddetta normativa.

Al riguardo, tenuto conto delle novità previste dalle disposizioni in esame, allo scopo di assicurare l'esatta applicazione della nuova disciplina si trascrivono, di seguito, alcune indicazioni operative formulate dal Ministero dell'Interno, con riguardo agli adempimenti procedurali posti a carico delle stazioni appaltanti.

Iscrizione nelle *white lists*

Per incentivare l'iscrizione nelle *white lists* da parte degli operatori economici che svolgono le attività elencate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 – ritenute *ope legis* maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale – **l'articolo 29 impone alle stazioni appaltanti di acquisire, indipendentemente dalle soglie stabilite dal Codice antimafia, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria "obbligatoriamente" attraverso la consultazione, anche in via telematica, di tali elenchi.**

Ne consegue che tale iscrizione, pur mantenendo la natura volontaria prevista originariamente dalla legge citata, **costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l'assenza di motivi ostativi ai fini antimafia.**

Al fine di evitare che il prevedibile incremento delle domande di iscrizione possa determinare negative ripercussioni sull'affidamento di commesse pubbliche per l'esecuzione delle attività in esame, la norma prevede che, **in sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 159/2011, per le attività indicate dall'articolo 1, comma 53 della L. 190/2012, procedano all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel suddetto elenco.**

In attuazione di tale disposizione transitoria – mutuata dalla normativa vigente in materia di formazione dei medesimi elenchi presso le Prefetture dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (articolo 5-bis del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122) – **ogni Prefettura pubblica sul proprio sito istituzionale e tiene costantemente aggiornato anche l'elenco delle richieste ricevute per l'iscrizione nelle *white lists* in cui dovrà essere annotato, ove negativo, l'esito della richiesta.**

E' fatto salvo, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, l'esercizio dei poteri di recesso dal contratto e di revoca dei provvedimenti autorizzatori ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011- Codice Antimafia.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio dei citati poteri, le nuove disposizioni prevedono, nel caso in cui la stazione appaltante abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, l'obbligo di informare la competente Prefettura di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Si ritiene di dover precisare, infine, che in ossequio al principio dell'irretroattività della legge sancito dall'articolo 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il regime transitorio sopradelineato trova applicazione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti o di autorizzazione dei sub contratti avviate a decorrere dal 25 giugno u.s.

Pertanto le richieste di rilascio di documentazione antimafia nei confronti di operatori economici che esercitano le attività "sensibili", non iscritti nelle *white lists*, ricevute dalle Prefetture prima del 25 giugno, saranno definite in via ordinaria con il rilascio della comunicazione e/o dell'informazione.

Effetto equipollenza dell'iscrizione nelle *white lists*

Il conseguimento dell'iscrizione nelle *white lists* è subordinato dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 alla preventiva verifica da parte della Prefettura della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, e cioè:

- a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'articolo 84, comma 4 e dall'articolo 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

L'inserimento negli "elenchi" in questione comporta quindi un effetto-equipollenza dell'iscrizione nelle *white lists* all'informazione antimafia liberatoria, con riflessi positivi in termini di maggiore semplificazione delle procedure.

Tale effetto, tuttavia, in base all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, era stato limitato esclusivamente a rapporti contrattuali concernenti la medesima attività per la quale veniva conseguita l'iscrizione.

Sul punto, con la circolare n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 il Ministero dell'Interno aveva già chiarito, in via interpretativa, che l'effetto-equipollenza dovesse ritenersi esteso anche alle comunicazioni antimafia liberatorie ma non alle informazioni antimafia richieste per l'instaurazione di rapporti con i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011 aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui era stata ottenuta l'iscrizione.

Ai sensi delle nuove disposizioni l'effetto-equipollenza è esteso anche ad altre attività prevedendo che, una volta ottenuta l'iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo

Si precisa che il principio dell'equipollenza dell'iscrizione nelle "white list" provinciali (art 1 comma 52 l.n 190/2012 e art 7 DPCM 18 aprile 2013) all'informazione antimafia liberatoria è stato esteso, in via interpretativa, anche con riguardo agli elenchi relativi agli ulteriori settori di intervento individuati dal Commissario delegato per la ricostruzione post sisma (circ M.I. prot n. 11001/119/12(5) del 1 ottobre 2013).

Tali settori, come noto, sono vigenti solo in Emilia Romagna in virtù dell'ordinanza n. 91 del 17/12/2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato.

Pertanto le Ditte che intendano essere iscritte anche in questi ultimi elenchi devono presentare apposita istanza direttamente ad una delle Prefetture interessate (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara).

In relazione al citato effetto-equipollenza, e tenuto conto della validità annuale dell'iscrizione, si rammenta che le Ditte iscritte nell'elenco di cui sopra hanno l'obbligo di comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e degli organi sociali entro trenta giorni dalla data di modifica.

Tanto premesso, si fa presente che le comunicazioni riguardanti l'applicazione delle nuove norme tra le stazioni appaltanti e la Prefettura dovranno continuare a pervenire esclusivamente per il tramite della casella di posta elettronica certificata protocollo.prefro@pec.interno.it.

Si rammenta che l'elenco istituito presso questa Prefettura è pubblicato sul SITO ISTITUZIONALE DELLA PREFETTURA www.prefettura.it/rovigo/ nella sezione "Amministrazione trasparente", prevista dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, seguendo il percorso "Provvedimenti", "Provvedimenti dei dirigenti".

Sul sito sono altresì collocati, nella stessa Sezione, i provvedimenti normativi richiamati, l'indirizzo di posta certificata di cui sopra, cui inoltrare le domande e la modulistica da utilizzare per le richieste in esame.

Sulle disposizioni in questione e sui connessi adempimenti a cura delle stazioni appaltanti si richiama l'attenzione delle SS.LL, per i profili di interesse, con preghiera di curarne la più ampia diffusione.

IL PREFETTO
(Provolo)